

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1878

la citazione del Governo in giudizio per fatti dipendenti dall'amministrazione delle ferrovie.

L'onorevole Bonacci si faceva questo quesito: quando insorgono questioni per questi fatti, quando il pubblico debba rivolgersi al Governo, a chi si rivolgerà? E risolveva la questione proponendo che debba convenirsi il direttore dell'esercizio.

La Commissione sopra questo punto è stata pienamente concorde coll'onorevole Bonacci, ed ha accettata la sua proposta.

Rimaneva l'altro punto, che si riferisce alla responsabilità che l'amministrazione veniva ad assumere pel fatto dell'esercizio delle ferrovie.

LUCCHINI. E pei trasporti.

MORPURGO. (*Della Commissione*) Verrò anche ai trasporti, onorevole Lucchini.

L'onorevole Bonacci contemplava in generale la responsabilità che l'amministrazione veniva ad assumere. Egli si preoccupava inoltre della competenza rispetto alle questioni che erano sollevate intorno a questo ordine di fatti.

Ora alla Commissione è sembrato che la formula dell'onorevole Bonacci fosse troppo lata, troppo estesa, e conducesse la Camera ad impegnare lo Stato in un ordine di responsabilità, di cui non si avrebbe potuto avere una piena contezza in una discussione così rapida, e senza una esperienza compiuta dei fatti.

Non si trattava soltanto, come mi suggeriva l'onorevole Lucchini, dei trasporti, delle spedizioni di merci, ma benanche dei viaggiatori, e altresì della materia dei contratti, e di tutte quelle operazioni in genere che l'amministrazione dello Stato dovrà compiere pel fatto dell'assunzione dell'esercizio delle ferrovie.

La Commissione è venuta pertanto nel pensiero, per quella parte che si riferisce alla spedizione delle merci, di stabilire la competenza dei tribunali; ma rispetto ai contratti in genere, essa crede che debba aver vigore il diritto comune. Da ciò è venuto che si concordò questa nuova formola, nella quale ho il piacere di dire che è consenziente l'onorevole Bonacci, e della quale ha fatta la redazione uno dei nostri colleghi, competentissimo in questa materia.

La nuova formola che la Commissione ha l'onore di proporre è la seguente:

« Il direttore rappresenta, rispetto ai terzi, l'amministrazione in giudizio, e potrà fare tutto ciò che riguarda l'esercizio delle strade ferrate. Le contestazioni relative al trasporto di merci, ed oggetti d'ogni natura, continuano ad essere di competenza dei tribunali di commercio, per le strade ferrate, l'esercizio delle quali si assume dallo Stato.

« Queste contestazioni saranno giudicate secondo

le leggi civili, le leggi e gli usi commerciali ed i regolamenti pubblicati e da pubblicare che determinino i rapporti contrattuali per le spedizioni. »

Credo che la formola sia riuscita abbastanza chiara per non aver bisogno d'intrattenere la Camera sopra le ragioni che giustificano questa proposta.

Dato il caso che sorgano obiezioni, mi farò un dovere di sviluppare maggiormente il concetto che ha guidato la Commissione.

BONACCI. Come la Camera ha udito, la formola dell'articolo aggiuntivo, proposta dalla Commissione, non è identica a quella che ieri io ebbi l'onore di proporre.

La mia proposta d'ieri era più ampia di quella odierna della Commissione. Essa contemplava non solo la materia dei trasporti di merci e di oggetti di qualunque natura, compresi nella proposta della Commissione, ma quella altresì dei contratti per provviste e per lavori che il Governo deve fare necessariamente dal momento che assume l'esercizio d'una vasta rete ferroviaria.

Inoltre nella mia proposta si accennava in genere alle questioni dipendenti da trasporti: trasporti di cose e di persone. Anche su ciò la formola della Commissione è, letteralmente almeno, meno ampia della mia, perchè esplicitamente non contempla che le questioni dipendenti dal trasporto di merci e di altri oggetti.

Esporrò brevissimamente le ragioni per le quali non ho creduto di dover insistere e mantenere la mia formola, ed ho accettato quella preferita dall'onorevole Mantellini, dall'onorevole Morpurgo, dall'onorevole Spaventa e dalla intiera Commissione.

Io avrei preferito la formola più ampia; ma trovandomi di fronte tre campioni di quella forza, e concordi nel sostenere la formola più augusta, era naturale che io cedessi al numero ed all'autorità dei contraddittori, quando imperiose ragioni non mi avessero imposto di mantenere la mia proposta.

Ed io ho creduto di potere accettare le modificazioni introdotte dalla Commissione nella mia proposta, senza venir meno agli intendimenti che mi mossero a presentarla.

La Commissione ha creduto di eliminare dal testo dell'articolo aggiuntivo quelle locuzioni che potevano estendersi ai contratti per provviste o per lavori, perchè ha ritenuto inopportuno e pericoloso il sottrarre i contratti medesimi all'impero delle disposizioni della legge di contabilità generale, e perchè ha stimato di non poter sottoporre tali contratti alle leggi ed alla competenza commerciale senza incorrere nel vizio dell'antinomia a cagione